

Allegato alla deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 27.11.2014



COMUNE DI MERLARA

PROVINCIA DI PADOVA

PIASZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 9 35040 MERLARA

TEL. 0429/85015 – FAX 0429/844279 –

E-MAIL servizi_tecnici@comune.merlara.pd.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE E PER L'ASSETTO IDRAULICO

INDICE

CAPO I°

Generalità

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Art. 2 - Servizio di Polizia Rurale

Art. 3 - Svolgimento del servizio di Polizia Rurale

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco e del Responsabile di Area/Settore/Servizio

CAPO II°

Conduzione e custodia degli animali, caccia e pesca

Art. 5 - Transito degli animali

Art. 6 – Pascolo degli animali

Art. 7 - Difesa e tenuta degli animali

Art. 8 - Esercizio di caccia e pesca

CAPO III°

Malattie degli animali

Art. 9 - Obbligo di denuncia

Art. 10 - Isolamento per malattie contagiose

Art. 11 - Smaltimento di animali morti per malattie infettive

CAPO IV°

Insedimenti rurali

Art. 12 - Igiene negli insediamenti rurali

Art. 13 - Acque piovane

Art. 14 - Fognature

Art. 15 - Stalle

Art. 16 - Igiene delle stalle

Art. 17 - Concimaie

CAPO V°

Prevenzione incendi

Art. 18 - Prevenzione incendi

Art. 19 - Depositi di materiali esplosivi e infiammabili

CAPO VI°

Fossi e canali, manutenzione, piantagioni, arature

Art. 20 – Conservazione dei fossati, compiti del proprietario del fondo fronte strada

Art. 21 - Manutenzione di fossi e canali /pulizie delle affossature

Art. 22 – Apertura di fossi o canali

Art. 23 – Distanze delle lavorazioni agricole dai fossi

CAPO VII°

Tombinamento tratti fossi privati /nuovi ponti ed accessi

Art. 24 – Tombinature di affossature

Art. 25 – Nuovi ponti e accessi ai fondi agricoli

Art. 26 – Limitazione dell'impermeabilizzazione del suolo

Art. 27 – Distanze delle nuove recinzioni dal ciglio fosso

Art. 28 – Libero deflusso delle acque

Art. 29 – Norme esplicative

CAPO VIII°

Malattie delle piante e lotta contro gli insetti nocivi all'agricoltura

- Art. 30 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria
- Art. 31 - Lotta contro il "Bruco americano" e la "Processionaria del Pino"
- Art. 32 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi
- Art. 33 - Trattamenti fito-sanitari
- Art. 34 – Uso e segnalazione di esche avvelenate

CAPO IX°

Esercizio dell'apicoltura

- Art. 35 - Denuncia degli alveari
- Art. 36 - Denuncia delle malattie delle api
- Art. 37 - Prescrizioni e divieti. Distanze degli apiari
- Art. 38 - Sanzioni

CAPO X°

Tutela del suolo e rispetto della sicurezza e tranquillità altrui

- Art. 39 - Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue
- Art. 40 – Determinazione della quantità massima degli affluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente
- Art. 41 – Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali
- Art. 42 – Accumulo temporaneo
- Art. 43 – Zona di tutela e rispetto
- Art. 44 – Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue
- Art. 45 - Colture agrarie, allevamenti - Limitazioni dei rumori
- Art. 46 - Atti vietati sulle strade e sul terreno

CAPO XI°

Tutela e usi delle risorse idriche – Decoro delle aree verdi private

- Art. 47 - Tutela ed usi delle acque
- Art. 48 - Disposizioni particolari per le acque sotterranee
- Art. 49 - Decoro delle aree verdi private

CAPO XII°

Sanzioni, disposizioni transitorie e finali

- Art. 50 - Sanzioni
- Art. 51 - Accertamento delle sanzioni
- Art. 52 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
- Art. 53 - Entrata in vigore

CAPO I° - GENERALITA'

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale situato nella zona rurale. Scopo della stessa è il rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.

Obiettivi fondamentali del presente regolamento sono la corretta gestione e la tutela del territorio agricolo, da considerarsi un bene di pubblica utilità, atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agrosistema nel rapporto con le aree urbanizzate.

Il presente regolamento recepisce le disposizioni impartite dalla CEE con regolamento n. 2078 del 30.6.1992, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.1.1995 e le disposizione delle Delibere di Giunta Regionale nr 2495 del 7/8/2006 e nr. 2439 del 7/8/2007.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni presenti in altri regolamenti comunali o a leggi statali e regionali.

Art. 2 - Servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio rurale del Comune l'applicazione del presente regolamento, degli altri regolamenti comunali, delle leggi statali e regionali.

Art. 3 - Svolgimento del servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di Polizia Rurale viene svolto sotto la diretta responsabilità del Sindaco, che si avvale della collaborazione operativa della Polizia Locale e della consulenza, per i relativi ambiti di operatività, dell'A.R.P.A. Provinciale, dell'U.L.S.S. - Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari, del locale Consorzio di Bonifica, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici, del Genio Civile, del Corpo Forestale, dell'Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco e del Responsabile di Area/Settore/Servizio

Il Sindaco emana gli atti che gli sono attribuiti dall'articolo 54 del T.u.e.l. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dallo Statuto Comunale.

L'emanazione degli atti e provvedimenti che non siano di esplicita attribuzione del Sindaco competono esclusivamente al Responsabile del Servizio Comunale competente, o ad un suo delegato, ai sensi dell'articolo 107 del T.u.e.l. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dello Statuto Comunale, ed in ogni altro caso stabilito dalla Legge e dal presente Regolamento.

In caso di mancato rispetto delle ordinanze si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento, senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e giudiziari che potranno essere adottati in merito.

CAPO II° - CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI, CACCIA E PESCA

Art. 5 – Transito degli animali

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 115 del vigente Codice della Strada per quanto attiene la conduzione di animali nelle vie pubbliche o di uso pubblico, il bestiame di ogni specie deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire sbandamenti, danni ai fondi finitimi o alle strade, molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.

Nel transitare sulle strade, la mandria, o gregge, dovrà comunque occupare uno spazio non superiore alla metà della carreggiata ed essere opportunamente segnalata sia in testa che in coda dal personale di custodia, in modo da consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

E' vietato il transito del bestiame nelle vie e nelle piazze degli abitati qualora esistano percorsi alternativi; in dette località ne è, in ogni caso, vietata la sosta.

Art. 6 – Pascolo degli animali

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del Comune, previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, fermo restando il potere del Sindaco di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza, il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.

A norma dell'art. 43 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i conduttori del pascolo devono munirsi di speciale libretto, rilasciato dal Sindaco di residenza, nel quale, oltre all'indicazione precisa del territorio in cui e' autorizzato il pascolo, sono annotati i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è sottoposto.

Per gli spostamenti fuori dal Comune di residenza, l'interessato, valendosi del libretto, deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel Comune stesso, ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto, indicando, altresì, la via da percorrere, il mezzo con il quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione (R.D. 08/05/1904 n. 368 art. 134 lett. f).

Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843, comma 2° e 3°, e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico senza autorizzazione è soggetto alle sanzioni previste dal presente regolamento.

Nelle ore notturne il pascolo è permesso solamente nei fondi chiusi.

Art. 7 - Difesa e tenuta degli animali

E' vietato maltrattare gli animali o costringerli a fatiche eccessive.

Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi o distesi: è vietato farli viaggiare con le zampe legate, con la testa a penzoloni o in posizioni comunque atte a generare sofferenze.

E' vietato detenere animali custodendoli in luoghi malsani o inadatti o somministrando loro un'alimentazione scarsa o insufficiente.

Nell'allevamento degli animali da cortile con destinazione ad uso alimentare familiare devono essere adottati gli accorgimenti necessari e tipici per ogni specie.

Oltre alla registrazione all'anagrafe canina e alla microcippatura, i cani dovranno essere sottoposti alla profilassi prevista dalle leggi sanitarie vigenti.

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma devono essere assicurati in un idoneo recinto che permetta adeguata mobilità; dovranno inoltre essere adottate tutte le precauzioni necessarie per contenere il disturbo che potrebbe derivare all'eventuale vicinato dal frequente e prolungato abbaiare.

Art. 8 - Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato dalla specifica normativa vigente di settore.

CAPO III° - MALATTIE DEGLI ANIMALI

Art. 9 - Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali sono obbligati a denunciare all' U.L.S.S. qualunque caso di malattia infettiva o epidemica degli animali, anche potenziale, compresa fra quelle indicate dalle vigenti normative in materia sanitaria.

Art. 10 - Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'U.L.S.S. a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o presunti tali, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente l'uso promiscuo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua in presenza di altri capi di bestiame.

I proprietari ed i conduttori degli animali anche potenzialmente infetti dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 11 - Smaltimento di animali morti per malattie infettive

Lo smaltimento di animali morti per malattie infettive o diffuse, o presunte tali, deve avvenire secondo le prescrizioni fornite dal Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. competente.

L'interramento degli animali morti è vietato, salvo previa autorizzazione dell'U.L.S.S. .

CAPO IV° - INSEDIAMENTI RURALI

Art. 12 - Igiene negli insediamenti rurali

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e ordine, come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie.

Le case coloniche possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee o concimaie ovvero sottoporli a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di compost o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

E' assolutamente vietato lo spargimento diretto delle acque nere su corpi idrici superficiali.

I contenitori vuoti di pesticidi, antiparassitari, diserbanti, ecc., dovranno essere smaltiti nelle strutture all'uopo preposte.

E' fatto divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nonché di scarico ed immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

Art. 13 - Acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, provenienti da pozzi, cisterne, etc.

Art. 14 – Fognature

Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dall'attuale regolamento di fognatura.

Art. 15 – Stalle

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita in conformità alle normative sanitarie ed urbanistiche vigenti.

Art. 16 - Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, senza incrostazioni di sterco o di altro materiale.

E' vietato tenere il pollame nelle stalle.

Art. 17 – Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile posizionate lontane dai corsi d'acqua, realizzate nelle modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene.

Spetterà, pertanto, alla U.L.S.S. competente determinare eventuali insufficienze, anomalie e inconvenienti igienici causati dalla concimaia.

Sono considerati alla stregua delle concimaie anche i silos e le platee per la formazione del mais ceroso o pastone di mais, quali possibili cause di inconvenienti igienici.

CAPO V° - PREVENZIONE INCENDI

Art. 18 - Prevenzione incendi

I locali adibiti al deposito del fieno e paglia, siano essi stagionati o in fermentazione, devono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra fabbricati, imposta dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

I depositi di fieno e paglia all'aperto superiori ai 500 quintali sono soggetti ai controlli e alle visite di Prevenzione Incendi e devono distare almeno metri 100 dai fabbricati aventi destinazione d'uso diversa da quelli adibiti a stalla/annessi rustici e/o depositi di fieno e paglia.

I depositi di fieno e paglia inferiori a 500 quintali devono essere posti ad una distanza non inferiore a metri 30 dai fabbricati di cui al punto precedente, e metri 5 dalla vegetazione (alberi, arbusti, siepi).

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della legge 26/6/1965 n. 966, al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modificazioni nonché nella tabella A o B del Decreto del Presidente della Repubblica 26/5/1959, nr 689, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere obbligatoriamente acquisito il "Certificato di Prevenzione Incendi".

Art. 19 - Depositi di materiali esplosivi e infiammabili

Le abitazioni civili devono essere costruite con ogni accorgimento di legge per evitare il rischio di incendi.

L'eventuale impiego in aree pubbliche di combustibile o legna per cotture, manifestazioni, falò, etc. è soggetto alle specifiche autorizzazioni comunali, ai fini della pubblica incolumità e della tutela dal disturbo di fumo e danno, con obbligo di rimozione e ripristino al termine della attività.

Salvo quanto espressamente disposto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione del Comune.

Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni in materia di cui al D.P.R. 28.06.55 n. 620.

CAPO VI°- FOSSI E CANALI - PIANTAGIONI - MANUTENZIONE DELLE RIPE-ARATURE

Art. 20 – Conservazione dei fossati, compiti del proprietario

Conservazione

E' fatto divieto di apportare ogni modifica o interrimento senza il preventivo assenso scritto del Comune e l'eventuale parere favorevole da parte degli Enti competenti.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono, per via naturale, acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, in conformità a quanto previsto dall'art. 632 del Codice Penale.

E' fatto divieto ingombrare l'alveo dei fossi col deposito di rifiuti, erbe, pietre, materiali legnosi o altro genere, a norma dell'art. 916 del Codice Civile.

E' fatto divieto di scaricare nei fossi acque reflue domestiche e industriali senza la preventiva autorizzazione.

I proprietari e/o detentori dovranno provvedere all'eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti da fabbricati senza preventiva depurazione e chiarificazione e non potranno riversare nei fossi, senza la preventiva depurazione e senza l'autorizzazione espressa degli enti competenti, acque reflue di qualsiasi origine (civile, produttività, agricola).

Tutti gli scarichi esistenti, che saranno rilevati e che risulteranno privi delle caratteristiche sopra descritte, dovranno essere immediatamente eliminati nel rispetto delle norme vigenti.

Piantagioni, Siepi, alberature, strade ed affossature

Sono vietate le piantagioni che crescono lungo le ripe e/o si protendono dentro l'alveo dei fossi e canali in modo tale da restringere la sezione degli stessi e che, comunque, non rispettano le distanze di cui ai commi successivi.

Distanze per le piantagioni:

- a) **Fossi interpoderali:** la messa a dimora di nuove piantagioni deve rispettare le distanze sotto riportate:
 - Per le **piante a basso fusto** e le siepi la messa a dimora non deve essere inferiore a una distanza di metri 0,5 dal ciglio, dove per ciglio s'intende il punto d'intersezione della sponda del fosso "originario" ed il piano di campagna;
 - Per le **piante ad alto fusto** le distanze dal ciglio non devono essere inferiori ai 3 metri;
- b) **Fossi consorziali:** è vietato impiantare alberi, arbusti e colture agrarie, in fregio ai corsi d'acqua pubblici e di bonifica ad una distanza minore di metri 4 misurati dal ciglio superiore dei canali consorziali. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'ente preposto alla tutela idraulica (Consorzio di Bonifica, Ufficio Regionale del Genio Civile);

Tutte le essenze arboree che, all'entrata in vigore del presente regolamento, si trovano ubicate a distanze inferiori a quelle previste, o sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatte salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale (DLgs n° 42 del 22/01/2004) e, comunque, previo sopralluogo e valutazione caso per caso da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

- c) **Strade:** è, in ogni caso, vietato eseguire piantagioni in corrispondenza di curve stradali, di incroci, di biforcazioni, ogni qualvolta sia riconosciuto, a giudizio insindacabile delle competenti autorità, che le stesse possano ostacolare o ridurre il campo visivo necessario alla sicurezza della viabilità ed alla salvaguardia dell'incolumità delle persone;
La messa a dimora non può, comunque, avvenire ad una distanza inferiore a 1,5 metri dal ciglio stradale, dal ciglio della pista ciclabile, dal ciglio del marciapiede o dal ciglio esterno (verso la proprietà privata) del fossato di guardia della strada, se presente.

Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui il proprietario non ottemperi a quanto previsto, il Comune provvederà alla rimozione addebitando le spese relative al proprietario.

Art. 21 – Manutenzione di fossi e canali / Pulizia delle affossature

E' fatto obbligo di manutenzione ordinaria per le affossature e le canalette di scolo situate lungo tutte le strade, di qualunque tipologia, e fra le proprietà private, **in particolare al fine di eliminare eventuali situazioni igienico-sanitarie, con particolare riguardo all'interesse pubblico**, in modo che, anche nell'ipotesi di piogge abbondanti e continue e, quindi, di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini, sia pubbliche che private, e delle eventuali vie contigue.

I fossi ed i canali presenti lungo le strade private, all'interno delle proprietà o al confine tra fondi privati, dovranno essere spurgati, all'occorrenza, a cura e spese dei soggetti proprietari o dei

soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli.

I proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati oppure con presenza di fossi interpoderali, devono mantenere costantemente sgombri i fossi o canali e loro pertinenze (chiaviche e paratoie), per le porzioni di competenza, provvedendo a:

- a) estirpare trinciare/tagliare le erbe, gli sterpi e le piantagioni sulle sponde, sul ciglio e nell'alveo dei fossi e canali almeno 2 volte l'anno;
- b) rimuovere immediatamente, senza bisogno di preavviso alcuno, piante o rami che per qualsiasi causa o vicissitudine atmosferica, dovessero cadere nei fossi;
- c) spurgare, pulire a fondo e, se necessario, risezionare ogni anno i fossi e i canali in modo da lasciare scorrere liberamente le acque per garantirne il normale deflusso;
- d) mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti e/o cedimenti del fondo stradale.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, il Comune ordinerà, con apposita ordinanza del Sindaco, l'esecuzione dei lavori necessari ed in caso di inottemperanza farà eseguire direttamente i lavori, ponendo le spese a carico dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Sono soggette alle disposizioni del presente articolo anche tutte le tombinature, comprese quelle per la realizzazione di accessi carrai. Esse dovranno essere mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari, anche se insistono su affossature pubbliche.

Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico, il Comune provvede alla manutenzione delle ripe insistenti sul lato di proprietà comunale e del fondo per garantire il normale deflusso delle acque. Sono invece di competenza dei proprietari gli interventi di manutenzione delle ripe situate sul lato di loro proprietà.

Il Comune ha diritto di accedere alle proprietà private per eseguire i lavori di manutenzione di propria competenza. Nel caso di mancato consenso all'accesso da parte del proprietario del fondo, sarà sua cura eseguire gli interventi di competenza del Comune nei tempi e modi dallo stesso comunicati.

Per i fossi, i canali ed i tombinamenti situati lungo le strade pubbliche e di competenza di altri Enti diversi dal Comune, questi ultimi dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità, nell'ambito del territorio comunale, a quelli segnalati dal Comune come urgenti.

Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane, smottamenti, erosioni, ecc.) e risezionamento dei corsi d'acqua, ivi compresa la rete scolante minore, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) utilizzo, ove possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica, quali l'uso di materiali di origine naturale, accelerando i processi naturali in atto e favorendo il ripristino delle condizioni originarie;
- b) salvaguardare il più possibile le specie vegetali presenti, singole o disposte a filare;

- c) nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei ed arbustivi per garantire sufficienti condizioni di deflusso delle acque, lo stesso va eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali;
- d) messa a dimora di nuove specie vegetali arboree ed arbustive tipiche della zona, salvo il rispetto delle distanze di cui all'articolo 20, del presente regolamento.

Con riferimento ai precedenti artt. 20 e 21 del presente regolamento, Il Comune riterrà, comunque, obbligati in solido il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, ecc.); a tal proposito si precisa, come meglio specificato nel successivo art. 52, che posso essere disposti i predetti interventi con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente; in caso di inottemperanza del soggetto coinvolto, l'Amministrazione potrà intervenire, direttamente o avvalendosi di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente.

I fossi privati di scolo, non idonei contenere e/o trasportare l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati chiusi/colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati, come da indicazioni dell'Ufficio Tecnico e del Consorzio di Bonifica

Per i fossi collaterali alle strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di "utilità pubblica", il Comune, di concerto con il Consorzio di Bonifica, provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento e quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi; procederà inoltre all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari/frontisti, con i quali stipulerà apposita convenzione disciplinante le rispettive modalità di intervento.

La stipulazione della suddetta convenzione sarà preceduta da deliberazione della Giunta Comunale, che, caso per caso, provvederà a deliberare la ripartizione degli oneri economici da sostenere per detti interventi fra l'Amministrazione comunale ed il privato/frontista interessato. Nella suddivisione dei costi verrà sempre valutata la circostanza che le opere vengano eseguite su tratti di affossature poste lungo le strade comunali o su tratti di fossi interni di "pubblica utilità (con esclusione delle tombinature, che sono sempre a totale carico del proprietario/frontista).

Qualora taluno dei proprietari/frontisti non dia il proprio assenso, il Comune provvederà, comunque, all'esecuzione dei lavori addebitando la spesa, come sopra ripartita, in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato, nelle forme previste dalle vigenti norme.

A tal fine il Comune, con apposita comunicazione inviata con lettera raccomandata A/R, assegnerà un termine utile entro il quale il proprietario/frontista dovrà dichiarare se aderisce all'iniziativa, informandolo che, in caso negativo, procederà comunque all'esecuzione degli interventi addebitandogli parte della spesa sostenuta, quantificata su preventivo di spesa ed eseguita nei termini riportati.

Per canali e fossi situati lungo le strade pubbliche appartenenti ad altri Enti diversi dal comune, questi ultimi dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità, nell'ambito del comune, a quelli segnalati dall'Amministrazione come più urgenti.

Art. 22 – Apertura di fossi o canali

L'apertura di fossi o canali o l'esecuzione di escavazioni in genere deve essere eseguita ad una distanza non minore della loro profondità, partendo dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esistente, piede della scarpata se la strada è in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada è in trincea), e a non meno di metri 2 dall'unghia a campagna del rilevato arginale.

Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e dalla normativa specifica di settore.

Art. 23 – Distanze delle lavorazioni agricole dai fossi

Ferme restando le disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada, i frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

Le arature, e le semine, devono rispettare la distanza minima di:

- a) almeno un **metro e mezzo** dal limite esterno della banchina stradale e almeno **settanta centimetri** dal ciglio dei fossi stradali (intendendo per ciglio superiore il punto di incontro tra il piano inclinato della sponda del fosso e il piano campagna);
- b) almeno **settanta centimetri** dal ciglio superiore dei fossi interpoderali (intendendo per ciglio superiore il punto di incontro tra il piano inclinato della sponda del fosso e il piano campagna);
- c) almeno **due metri** dal ciglio per gli scolli consorziali, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e dei canali, il danneggiamento delle strade.
- d) almeno **quattro metri** dall'unghia inferiore posta verso campagna, su tutti i terreni antistanti gli argini del Fiume Fratta-Gorzone, in conformità alle disposizioni del Regio Decreto 25/07/1904 n. 523.

Qualora nel corso delle lavorazioni agricole dovesse essere ostruito accidentalmente un fosso o canale posto al confine della proprietà, o fosse danneggiata una strada, dovrà essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spesa del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e dal Comando di Polizia Municipale.

Eventuali controversie saranno valutate caso per caso, previo sopralluogo da parte del Responsabile del Servizio competente.

L'irrigazione dei terreni e i trattamenti antiparassitari alle essenze vegetali coltivate laterali alle

strade o poste in vicinanza di insediamenti civili (abitazioni, scuole, ecc.), devono essere effettuati in assenza di vento e in modo che non derivi alcun danno alle persone, alle cose e alla circolazione dei veicoli.

In caso di constatazione della violazione, la sanzione prevista dal presente regolamento sarà parimenti applicata al proprietario o suo avente causa e al materiale esecutore della violazione sia esso proprietario o ditta terzista.

CAPO VII° - TOMBINAMENTO TRATTI FOSSI PRIVATI/NUOVI PONTI ACCESSI

Art. 24 – Tombinature di affossature.

In particolare nelle zone agricole e nelle altre zone residenziali/artigianali del territorio comunale, sono assolutamente vietate le tombinature o l'eliminazione di affossature e canalette di scolo esistenti, se non preventivamente autorizzate dal Comune, sentito in merito il Consorzio di Bonifica di competenza.

Tombinamento tratti fossi privati

Devono essere tutelati i diritti di terzi ai sensi dell'art. 913 del Codice Civile, garantendo inalterato il deflusso idraulico dai fondi serviti (di monte).

Le tombinature in zona agricola sono di norma vietate. Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o alle abitazioni per un numero massimo di 2 (due) in proporzione all'estensione del fondo e, di norma, nella misura strettamente necessaria per l'accesso allo stesso.

Devono essere utilizzati elementi prefabbricati di dimensioni interne che garantiscano l'efficienza della sezione idraulica esistente, del tipo con fondo piano e giunto a bicchiere e, in ogni caso con un diametro interno non inferiore a cm. 80.

Gli elementi prefabbricati vanno posati in modo che la quota di scorrimento dell'acqua o generatrice inferiore tenga conto delle condizioni di interrimento della fossatura; in ogni caso la suddetta quota di scorrimento dovrà essere inferiore di almeno cm. 30 rispetto alla quota del fondo.

Devono essere realizzati prospetti trasversali, sia all'imbocco che allo sbocco del tombinamento, per il contenimento del rinfilanco degli elementi prefabbricati, da realizzarsi in c.a. o con palificate in legno opportunamente dimensionate.

Devono essere realizzati presidi di sponda della lunghezza minima di metri 2,00 sia a monte che a valle del tombinamento. Il presidio potrà essere realizzato mediante rivestimento di sponda in c.a. o palificata in legno con pietrame.

Devono essere previsti pozzetti di ispezione di sedimentazione in tutti i casi in cui un nuovo manufatto venga collegato ad un manufatto esistente o in caso di specifica indicazione degli Enti

competenti.

Il soggetto richiedente l'esecuzione dell'opera è implicitamente tenuto al costante mantenimento della piena efficienza idraulica del manufatto.

L'esecuzione delle tombinature è subordinata all'autorizzazione del Comune e del Consorzio di Bonifica, ove dovuto, e previo nulla osta del proprietario della strada, se diverso dal Comune.

Le tombinature eseguite in assenza di autorizzazione comunale, determinano l'applicazione delle sanzioni contemplate nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni regionali in materia edilizia, nonché la rimessa in pristino

Art. 25 – Nuovi ponti e accessi ai fondi agricoli

E' ammessa la realizzazione di ponticelli ed accessi ai fondi agricoli, alle abitazioni o alle attività produttive, previo rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio Tecnico Comunale e a condizione che i nuovi manufatti siano realizzati a luce netta con la quota di sottotrave dell'impalcato pari alla quota del piano di campagna o del ciglio dell'argine, ove esistente, in modo da non ostacolare il libero deflusso delle acque, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 24, comma 2.

Nel caso in cui il nuovo ponte o accesso venga eseguito su scolo consorziale o di diritto pubblico, dovrà essere ottenuto il prescritto parere e concessione idraulica da parte del Consorzio di Bonifica di competenza.

Art. 26 – Limitazione dell'impermeabilizzazione del suolo

Per le aree oggetto di trasformazione urbanistica e, in generale, in caso di interventi che comportino una modifica dell'uso del suolo con conseguente variazione della permeabilità superficiale, è fatto obbligo dell'osservanza delle "Modalità operative e indicazioni tecniche" di cui alla D.G.R.V. n. 1841 in data 19.06.2007 con l'adozione e l'applicazione del **principio di invarianza idraulica**.

Art. 27 – Distanze delle nuove recinzioni dal ciglio fosso

Fuori dai centri abitati e lateralmente alle strade pubbliche o vicinali private di uso pubblico la distanza dal confine stradale, da rispettare per la realizzazione di recinzioni al lotto di proprietà, non può essere inferiore a cm. 100.

Per "confine stradale" s'intendono il limite della proprietà stradale e il ciglio esterno del fosso "originario" di guardia o della canaletta di scolo, ove esistenti, o il piede della scarpata, se la strada è in rilevato, o il ciglio superiore della scarpata, se la strada è in trincea.

Restano salve le ulteriori disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio, Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.R.G. e nel Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 28 – Libero deflusso delle acque

Dall'art. 1027 del Codice Civile si evince che il fondo servente è il quello che sopporta il peso a

favore dell'altro; dominante è il fondo che, in relazione al peso imposto a quello servente, ne trae utilità e vantaggi.

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi serventi non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere dirette al fondo dominante; al fondo servente, nel caso di spianamento di baulature che alteri le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza, anche se ricadono sul fondo dominante, previa concertazione tra le parti.

Art. 29 – Norme esplicative

Al fine dell'applicazione del presente regolamento, si precisa che con i termini "fossi e canali" si intendono i corsi d'acqua, sia pubblici che privati, e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Fossi di utilità pubblica sono da intendersi quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, individuati e censiti dall'ufficio Tecnico Comunale e dal Consorzio di Bonifica.

CAPO VIII° - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 30 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'Unità periferica per i servizi fitosanitari competente per regione, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti.

E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare al Sindaco o all'Unità periferica per i servizi fitosanitari competente per regione, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo indicati.

Art. 31 - Lotta contro il "Bruco americano" e la "Processionaria del Pino"

La lotta contro il bruco americano (*Hyphantria Cunea Drupy*) é obbligatoria in tutto il territorio comunale.

La Polizia Locale eseguirà accertamenti sistematici della presenza del bruco americano sui terreni coltivati, parchi, giardini, viali ed alberate.

I proprietari o i conduttori, a qualunque titolo, dei terreni devono segnalare immediatamente al Sindaco la presenza di piante colpite dal bruco americano.

Le spese per l'applicazione obbligatoria dei rimedi contro il bruco americano e per l'impiego dei

mezzi di lotta sono a totale carico dei proprietari o conduttori interessati.

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento da parte dei proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni in cui vi siano piante colpite dal bruco americano, gli inadempienti saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 500 del Codice Penale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono da applicarsi anche per la lotta contro la "Processionaria del Pino" (*Thaumetopea Pityocampa*).

Art. 32 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi.

E' vietato il commercio ambulante delle piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' concessa , previo titolo autorizzativo, la vendita su posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra analoga occasione a condizione che piante e sementi siano esenti da malattie considerate gravi e diffusibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere certificate.

E' vietato trasportare piante o parte di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Art. 33 Trattamenti fito-sanitari

I trattamenti fito-sanitari vanno effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia, e devono essere effettuati da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dal competente Sportello Unico Agricolo (AVEPA) o altro Ente con pari titolo, nei soli casi previsti dalla vigente legislazione in materia.

Il trattamento deve avvenire con l'impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

Art. 34 – Uso e segnalazione di esche avvelenate

La lotta ad animali nocivi finalizzata alla protezione agricola, praticata con l'uso di esche avvelenate in luoghi accessibili alla popolazione o agli animali, può essere effettuata solo da Ditte specializzate o personale abilitato, dandone preventivo avviso al Comune, proteggendo le esche in maniera idonea e sistemando e mantenendo lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, apposite tabelle recanti a caratteri ben visibili la dicitura "Pericolo - Esche Velenose" o avvertenze analoghe, e la data dell'intervento.

L'uso di esche avvelenate da parte di privati è consentito solo all'interno di proprietà recintate e non accessibili a persone terze, ad animali domestici e ad animali selvatici o randagi.

CAPO IX° - ESERCIZIO DELL'APICOLTURA (L.R. 18.4.1994 n. 23)

Art. 35 - Denuncia degli alveari

I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'U.L.S.S. anche tramite le associazioni di apicoltori, entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.

I trasferimenti di alveari nel territorio comunale devono essere comunicati al Comune e all'U.L.S.S. almeno 10 giorni prima dell'effettuazione, allegando il certificato sanitario rilasciato dall'U.L.S.S. di provenienza, emesso da non più di 30 giorni, riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento e attestante sia la sanità degli alveari trasportati sia la provenienza da zona non infetta.

Nella comunicazione deve essere dichiarata la durata della presunta transumanza, che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi alla fioritura di interesse. Copia della comunicazione e dell'allegato certificato sanitario devono essere conservate dall'interessato durante il trasferimento.

Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari.

Art. 36 - Denuncia delle malattie delle api

Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha l'obbligo di denunciare immediatamente all'U.L.S.S. le malattie accertate o sospette.

Art. 37 - Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari

Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi, ed i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.

E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati con impianti idonei ad evitare la diffusione di malattie all'esterno e comunque a cura dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

La commercializzazione delle api può avvenire solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria.

Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, effettuati con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura, dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente allo sfalcio del cotico erboso in fioritura.

Gli alveari devono essere collocati a non meno di 5 metri nella direzione di sortita delle api e non meno di un metro nelle altre direzioni rispetto:

- a) alle strade di pubblico transito (misurati dal ciglio esterno della banchina stradale o ciglio scarpata);

b) ai confini di proprietà.

L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui al precedente comma 5 in presenza di muri, siepi, ripari, interposti tra l'alveare e le vie di pubblico transito o i confini di proprietà, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri e devono estendersi per una lunghezza di almeno 3 metri rispetto al punto in cui è collocato l'apiario.

I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari. Il Sindaco, ove si renda necessario, può ordinare la loro distruzione, sentito il parere dell'U.L.S.S..

Art. 38 – Sanzioni (Art. 11 L.R. n. 23/94)

Per chi non adempie agli obblighi in materia di "Denuncia alveari", sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 258,00.

Per chi non adempie agli obblighi in materia di "Denuncia delle malattie delle api", sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,00 a € 516,00.

Per chi non adempie agli obblighi in materia di "Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari", art. 32, commi 1, 2, 3 e 4, sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 619,00.

Per chi non adempie agli obblighi in materia di "Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari", art. 32 commi 5, 6, sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 77,00.

Per chi non adempie agli obblighi in materia di "Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari", art. 32 comma 7, sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,00 a € 516,00.

CAPO X° - TUTELA DEL SUOLO E RISPETTO DELLA SICUREZZA E TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 39- Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue

La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
- b) del tipo di effluente;
- c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.

Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni culturali.

Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non

- interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e/o letami/polline e loro assimilati deve avvenire simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive.
 - c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
 - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

Art. 40 – Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente

E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni), delle seguenti quantità massime:

- a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli **effluenti di allevamento**. Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;
- b) dosi di **acque reflue** non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e
- c) dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

Art 41 – Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali

L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- f) nelle acque marino - costiere ed in quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
- h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici;

- i) per una fascia di 10 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali.

È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti emanino specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione finalizzati alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali e per l'uomo e alla difesa dei corpi idrici.

L'utilizzo dei **liquami**, oltre che nei casi come di sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea.
Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera
- b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c) sui terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- d) sulle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
- e) nelle acque marino - costiere ed in quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- f) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati e per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. **Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;**
- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- j) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- k) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici;

L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre al 15 febbraio, salvo eventuali deroghe concesse dalla Regione del Veneto.

L'utilizzo del letame e del liquame deve essere effettuato arrecando il minor disagio possibile.

Art. 42 – Accumulo temporaneo

Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495;

L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle canalette di scolo;
- b) 20 m dalle abitazioni sparse;
- c) 100 m dal limite dei centri abitati;
- d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 20 m dai corpi idrici;
- f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- g) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio, in appositi contenitori a norma di legge, di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento sul terreno e devono essere evitate le infiltrazioni di acque meteoriche.

Art. 43 – Zona di tutela e rispetto

Nella zona di rispetto, come individuata dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è vietato lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni, delle province autonome o degli Enti delegati della zona di rispetto, la medesima si presume avente un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Art. 44 – Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue al di fuori della viabilità aziendale deve conservare, a bordo del mezzo, un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

La documentazione di cui al comma 1 deve essere depositata in azienda per un i 3 anni successivi alla data di compilazione della lettera di accompagnamento.

Art. 45 - Colture agrarie, allevamenti - Limitazioni dei rumori

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo per i vicini e a condizione che siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per la tutela della sicurezza igienico-sanitaria, della quiete e della sicurezza pubblica, il Sindaco o Responsabile del Servizio avrà facoltà di imporre, con apposite ordinanze, modalità e prescrizioni negli allevamenti del bestiame e nelle colture, ordinando, in caso di inadempienza, gli adeguamenti necessari dell'attività secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle vigenti norme in materia.

Tosaerba, motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe, devono essere utilizzati all'interno delle seguenti fasce orarie: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.30 come previsto dal vigente regolamento per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno, approvato con delibera del C.C. n° 5/2006.

I trattori impiegati in postazione fissa (irrigazione, taglio legna ecc.) devono essere posti il più lontano possibile dalle abitazioni e, qualora il loro uso sia di molestia al vicinato, il Sindaco o il Responsabile del Servizio potrà imporne l'utilizzo all'interno delle seguenti fasce orarie: dalla ore 6,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15.30 alle ore 24,00.

Art. 46- Atti vietati sulle strade e sul terreno

Solo in zona agricola è consentito, ad una distanza di almeno metri 100 dagli edifici altrui o dalle vie pubbliche, l'incenerimento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (cubi) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) DL 182 del 2006 (fra cui sfalci e potature) effettuate nel luogo di produzione: tali comportamenti, invero, integrano normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non costituiscono attività di gestione dei rifiuti.

Si dovranno usare tutte precauzioni necessarie ad evitare danni a persone o cose e si dovrà, pertanto, operare in assenza di vento e sempre sotto stretta sorveglianza fino al completo spegnimento delle braci.

Il Sindaco o il Responsabile del Servizio hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

E' sempre vietato bruciare qualsiasi altro tipo di rifiuto (plastica, nylon, carta, cartone, pneumatici, ecc...).

Tutte le cisterne contenenti idrocarburi per l'utilizzo a scopo agricolo, civile e da trazione, devono essere dotate di idonei sistemi atti a prevenire eventuali sversamenti sul terreno. In particolare, le cisterne fuori terra devono essere dotate di bacino di contenimento a tenuta delle dimensioni pari ad un terzo del volume della cisterna; le cisterne interrate devono essere dotate di doppio involucro a tenuta.

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura dei proprietari e/o degli utenti, in buono stato di percorribilità e conservando la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno lungo uno dei lati di esse una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenerli costantemente spurgati.

Oltre agli atti vietati contemplati all'art. 15, del Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

- a) il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;
- b) il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
- c) il percorso dei veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli ad esclusione dei mezzi necessari alla coltivazione dei fondi, nel rispetto del nuovo Codice della Strada.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade pubbliche o di uso pubblico nel territorio comunale o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere terra, fango, sabbia, letame/liquami o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere, a proprie spese e cura, allo sgombero immediato ed alla pulizia del manto stradale.

E' fatto divieto di gettare sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti rifiuti di qualsiasi genere, materiali di scarto o quant'altro.

E' vietato gettare carogne di animali nei canali, fossi o in altri luoghi non consentiti.

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dal Comune per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

CAPO XI° - TUTELA E USI DELLE RISORSE IDRICHE E DECORO DELLE AREE VERDI PRIVATE

Art. 47- Tutela ed usi delle acque

Gli usi delle acque devono mirare al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri ideologici.

L'utilizzo dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi. In applicazione di tale principio, il Sindaco, anche su segnalazione del competente Ente gestore del servizio di acquedotto, in presenza di particolari situazioni di carenza idrica, può ordinare alla cittadinanza tutta, il divieto di utilizzo dell'acqua erogata dall'acquedotto per consumi diversi da quello umano (irrigazione di giardini e orti, lavaggio automezzi ecc.).

Nei periodi di siccità o, in generale, di scarsa disponibilità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità all'uso agricolo.

L'uso delle acque superficiali a scopo irriguo è diretto dal competente Consorzio di Bonifica per i corsi d'acqua in gestione allo stesso Ente. L'utilizzo delle acque a scopo irriguo deve essere limitato al periodo e alle quantità strettamente necessarie. Qualora nei fossi privati non di competenza del Consorzio di Bonifica siano realizzati sbarramenti temporanei al deflusso delle acque, gli stessi vanno realizzati avendo cura di assicurare il deflusso di un quantità d'acqua sufficiente a garantire condizioni minime di sopravvivenza della fauna acquatica a valle dello sbarramento e nel contempo evitare eventuali allagamenti del territorio.

La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio dei fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede alcuna licenza o concessione. La realizzazione dei relativi manufatti è regolata dal Regolamento Edilizio Comunale o da altre disposizioni speciali

Art. 48 - Disposizioni particolari per le acque sotterranee

La ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, fatta eccezione per l'uso domestico, sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, ed al rispetto scrupoloso delle prescrizioni impartite. Sono compresi negli usi domestici (art. 93 del "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" approvato con Regio Decreto nr 1755 del 11/12/1933) l'innaffiamento di giardini ed orti ad uso familiare.

La scoperta dell'acqua a qualsiasi uso destinata, dovrà essere tempestivamente denunciata all'Ufficio Regionale del Genio Civile.

La ricerca e la realizzazione del nuovo pozzo non dovranno provocare danni a quelli esistenti, pubblici e privati, né turbative alle falde acquifere della zona.

Eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante la perforazione, dovranno essere segnalate senza indugi all'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi, Sezione di Bologna.

Qualora il livello piezometrico (statico) dell'acqua del nuovo pozzo risultasse superiore a quello del

piano campagna, (eduzione spontanea con falda acquifera in pressione), dovranno essere immediatamente applicate idonee apparecchiature (saracinesche, rubinetti, ecc...) atte ad evitare il deflusso continuo dell'acqua.

Salvi gli usi domestici, l'utilizzazione dell'acqua sotterranea è subordinata alla regolare concessione di derivazione da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, nonché al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dall'inquinamento.

Qualora la ricerca si estenda per una profondità superiore a metri 30, l'inizio, l'eventuale sospensione e la fine dell'indagine vanno comunicati al Servizio Geologico d'Italia, nonché alla Regione del Veneto, Dipartimento Geologia ed Attività Estrattive, allegando la scheda relativa alle caratteristiche litostratigrafiche.

Al fine di tutelare le falde acquifere è vietato eseguire scavi finalizzati alla formazione di piccoli bacini o stagni, con emersione in superficie delle falde acquifere.

Art. 49 - Decoro delle aree verdi private

Le aree verdi private visibili da luoghi aperti al pubblico non devono pregiudicare il decoro urbano.

È obbligo dei proprietari provvedere alla manutenzione ed alla conservazione del verde.

Il taglio dell'erba nei terreni lasciati incolti e nelle aree verdi private deve essere effettuato almeno 3 volte all'anno, entro la metà di maggio, entro la metà di luglio e entro la metà di settembre.

Le piante e le siepi non devono arrecare pregiudizio alla pubblica incolumità o alla sicurezza della circolazione stradale.

I terreni incolti devono essere sfalciati o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti; dovrà essere evitata, in ogni caso, la diffusione di semi infestanti.

CAPO XII° - SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 – Sanzioni

Salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.

Art. 51 - Accertamento delle sanzioni

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi alle disposizioni del presente regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche il personale comunale, in conformità all'art. 13 della predetta legge n. 689/81. Tali soggetti dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 52 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento possono essere ingiunte la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con apposita ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire, direttamente o avvalendosi di ditte specializzate, con costi a carico dell'interessato inottemperante, fatto comunque salvo l'inoltro di specifica segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa per pregiudizio alla pubblica incolumità ed abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Art. 53- Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti, ordinanze, altri atti amministrativi e le consuetudini riguardanti le materie contemplate in contrasto con il regolamento stesso.